



Unione Montana Valbrenta

Piazza IV Novembre 15 – 36020 Carpanè di San Nazario (VI)

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'UNIONE MONTANA VALBRENTA

**APPARTENENTE AL CORPO INTERCOMUNALE DI
POLIZIA LOCALE DEL BASSANESE**

Approvato con deliberazione di Consiglio N. 20 del 21.09.2017

INDICE

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Ad. 4 - Titolare del trattamento

Art. 5 - Responsabile del trattamento

Art. 6 - Incaricati del trattamento

Art. 7 - Avvio e manutenzione impianti

Ad. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 9 - Informativa

Art. 10- Diritti dell'interessato

Ad .11 - Sicurezza dei dati

Art. 12- Tutela

Art. 13- Norma di rinvio

Art. 14- Provvedimenti attuativi

Art. 15- Patti per attuazione della sicurezza urbana – coinvolgimento di privati

Art. 16 – Pubblicità del Regolamento

Art. 17- Entrata in vigore

Art. 18- Abrogazione

Art. 1

Definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza degli Enti appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese (attualmente Distretto di Polizia locale VI2A previsto dalle vigenti disposizioni regionali), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai provvedimenti del Garante in materia, nonché alle altre norme inerenti la tematica.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese" o "Corpo Intercomunale", la gestione associata della Polizia Locale in forza di convenzione, trasferimento di funzione ad Unione o altra forma associativa, attualmente composta dai seguenti Enti:
 - Comune di Bassano del Grappa quale Ente capofila.
 - Unione Montana Valbrenta che comprende i Comuni di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna.
 - possono entrare in gestione associata anche altri Enti, secondo le procedure previste dalle norme, dai regolamenti e dalla convenzione vigente. Possono altresì essere modificate le attuali forme associative con nuove Unioni, fusioni ecc. e possono verificarsi anche uscite dalla gestione associata nei termini previsti dalle norme, dagli accordi e dalle convenzioni vigenti.
 - le eventuali modifiche alla composizione della gestione associata verranno recepite con deliberazione delle Giunte degli Enti competenti, con le quali viene approvato un allegato da collegare al Regolamento come integrazione del presente articolo.
- b. per "banca dati", il complesso di dati personali conservato direttamente o per conto degli Enti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese e trattato esclusivamente mediante riprese video / immagini che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano / sostano nell'area di ripresa delle telecamere;
- c. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati o insieme di dati;
- d. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- e. per "titolare del trattamento", la persona giuridica o Autorità Pubblica alle quali competono, singolarmente o insieme ad altri, le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f. per "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, Autorità Pubblica preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
- g. per "amministratore del sistema" la persona fisica o giuridica, preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
- f. per "incaricati del trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente, l'Associazione o altro soggetto cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i). per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a , seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

L'attività di videosorveglianza degli Enti appartenenti al Corpo Intercomunale viene svolta per la sicurezza pubblica, per la sicurezza urbana, per la tutela del patrimonio, del decoro e dell'igiene, conformemente alle funzioni istituzionali demandate agli Enti in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante dispositivi di videosorveglianza attivati sul territorio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese. Presso la centrale operativa del Corpo Intercomunale o altra sede distaccata possono essere posizionati i dispositivi per la visione delle immagini riprese e gli strumenti di archiviazione delle immagini previsti dai documenti di dettaglio adottati dagli organi competenti (Giunta o Titolare o Responsabile trattamento).

Le installazioni di dispositivi per la visione e/o il trattamento delle immagini potranno essere attuate presso le centrali operative del Commissariato di Polizia di Stato, della Compagnia Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza di Bassano del Grappa o di altra Forza dell'Ordine, previo patto o accordo tra le Amministrazioni stipulato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dal presente regolamento e da disciplinari, dove verranno definiti i dettagli tecnici e giuridici.

I patti o gli accordi del comma precedente verranno approvati con deliberazioni delle Giunte degli Enti che compongono il Corpo Intercomunale, per le parti di competenza.

Art. 3

finalità

Il trattamento dei dati personali relativi alla videosorveglianza é effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti/dispositivi installati negli Enti appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese.

Le finalità istituzionali dei suddetti impianti/dispositivi sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni/Enti ed agli scopi che gli stessi intendono perseguire, che sono diretti:

- a) a prevenire, scoraggiare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) alla protezione dell'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai soggetti pubblici;
- c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- d) al monitoraggio del traffico, della regolare circolazione ed alla ricostruzione della dinamica di sinistri stradali;
- e) alla possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale;
- f) alla eventuale rilevazione di dati per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- g) all'accertamento sull'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ovvero per fenomeni di abbandono di rifiuti;
- h) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni vigenti concernenti le modalità, tipologia ed orario di deposito di rifiuti, nonché l'utilizzo e la fruizione di eco

piazzole/centri di raccolta nel territorio per la raccolta differenziata di rifiuti, all'accertamento di eventuali violazioni amministrative, se risultano difficili da attuare o inefficaci altre misure (L. 24 novembre 1981, n. 689).

- i) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, sicurezza urbana o situazioni di viabilità critiche, consentendo l'intervento tempestivo degli operatori;
- j) al controllo di determinate aree ritenute cruciali per poter dissuadere ed eventualmente perseguire il compimento di atti e fatti idonei alla consumazione di determinati reati;
- k) a rendere l'impianto uno strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- l) a presidiare in forma remota il territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane;
- m) alla rilevazione, prevenzione e controllo delle violazioni, effettuati da Enti e soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente;

tutelando in tal modo utenti, cittadini ed in particolar modo coloro che maggiormente necessitano di attenzione, cioè bambini, giovani e anziani, garantendo un grado di sicurezza nelle zone monitorate con esclusione di trattamenti automatici volti al riconoscimento automatico o alla ricostruzione di percorsi e/o abitudini di un certo soggetto.

Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese (fotogrammi, filmati o altra operazione tecnica), che in relazione ai luoghi di installazione dei dispositivi, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano/sostano nell'area interessata.

L'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non necessarie) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza previsti dal Garante della Privacy.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con deliberazioni di Giunta degli Enti che compongono il Corpo Intercomunale, possono essere integrate le finalità del presente articolo alla luce di esigenze sopravvenute oppure di nuove disposizioni normative, regolamentari o indicazioni del Garante.

Art. 4

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere, ai sensi della normativa vigente è il singolo Ente appartenente al Corpo Intercomunale, ovvero la persona giuridica alla quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.

Il Sindaco e/o il Presidente dell'Unione (o di altro Ente), in qualità di legale rappresentante dell'Ente stesso, espleta le funzioni di titolare del trattamento dei dati e può procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento dei dati.

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza dei dati.

Art. 5

Responsabile del trattamento

Il responsabile o i responsabili del trattamento, ai sensi della, possono essere designati facoltativamente dal titolare del trattamento, con un apposito atto di nomina nel quale sono definiti e dettagliati i compiti a loro assegnati.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Il responsabile del trattamento deve attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le vigenti disposizioni.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dagli Enti appartenenti al Corpo Intercomunale e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

Il responsabile può delegare parte dei suoi compiti e delle sue competenze ad alcuni incaricati, specificandoli nell'atto di delega;

Art. 6

Incaricati del trattamento

Incaricati del trattamento, ai sensi della normativa vigente e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni/immagini, sono i soggetti individuati con apposita nomina dal responsabile del trattamento dei dati e in servizio presso gli Enti che appartengono al Corpo Intercomunale.

Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e prescrizioni del titolare e/o del responsabile.

Nello svolgimento dell'attività, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o pre-posizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, ecc.

Gli incaricati sono tenuti a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 7

Avvio e manutenzione impianti

Ai fini dell'avvio, dell'efficienza e della manutenzione degli impianti e dei dispositivi, gli Enti appartenenti al Corpo Intercomunale, possono avvalersi della collaborazione esterna di ditte specializzate in materia.

I Comuni/Enti possono affidare ad una ditta specializzata, previa la stipula di apposito accordo/contratto/convenzione, la raccolta, la custodia, la conservazione e gli adempimenti conseguenti e/o relativi ai filmati, ai fotogrammi e ai metadati registrati, anche eventualmente in un'ottica di "cloud computing".

Il legale rappresentante della Ditta sarà nominato responsabile del trattamento dati e/o, qualora necessario, amministratore del sistema, con specifico atto indicante le precise istruzioni e prescrizioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle effettive necessità.

Art. 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità descritte e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, e relativi aggiornamenti;
- c) raccolti anche attraverso riprese video/immagini effettuate con dispositivi di videosorveglianza stradali per la lettura delle targhe, con la raccolta dei video e dei fotogrammi in corrispondenza di luoghi (varchi) ubicati nel territorio in prossimità delle principali arterie che collegano gli Enti o altri luoghi ritenuti sensibili per la sicurezza o da attenzionare;
- d) raccolti attraverso dispositivi di videosorveglianza mobili di lettura targhe;
- e) raccolti attraverso dispositivi di videosorveglianza autonomi che possono essere anche non direttamente collegati alla centrale operativa e posizionati nei punti ritenuti "sensibili"

di volta in volta individuati, che memorizzano i filmati e i fotogrammi su supporti di memorizzazione integrati (dischi SSD, SD card, ecc.). Questi dispositivi potranno essere consultati in loco tramite connessione diretta oppure tramite dispositivi Wireless con protocolli di trasmissione sicuri e criptati secondo quanto previsto dalla normativa e saranno opportunamente identificati da apposita segnaletica fatti salvi i casi di prevenzione, accertamento o repressione di reati nel qual caso il posizionamento di segnaletica non risulta necessario; anche in questi ambiti le immagini registrate verranno trattate entro l'arco temporale massimo di sette giorni;

- f) raccolti attraverso dispositivi di videosorveglianza installati sul territorio di competenza del Corpo Intercomunale finalizzati alla rilevazione del transito veicolare alle intersezioni semaforiche, degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato o alle aree pedonali nonché ad altre violazioni previste dalle disposizioni vigenti, per finalità di prevenzione e vigilanza, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;
- g) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
- h) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto;
- i) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. d), con modalità volte a salvaguardare, per quanto possibile, l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che i filmati e i fotogrammi registrati possono contenere dati personali;
- j) I dati personali sono ripresi attraverso i dispositivi fissi e mobili di videosorveglianza installati dagli Enti competenti sul territorio del Corpo Intercomunale, nei siti elencati nell'allegato "Disciplinare — programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" di cui all'art.14;
- k) I dispositivi di videosorveglianza consentono, tecnicamente, riprese audio e video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico programmabili, e se collegate a reti di trasmissione utilizzano reti dati dedicate. I dati acquisiti dai dispositivi di videosorveglianza saranno registrati su appositi supporti informatici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente e del presente regolamento, collocati in idonei locali dell'Ente Titolare (o se previsto nel disciplinare approvato dalla Giunta competente, in idonei supporti della centrale operativa del Corpo Intercomunale) e successivamente o contemporaneamente trasmessi tramite una infrastruttura di rete, alla centrale operativa del Corpo Intercomunale dove le immagini potranno essere monitorate su dispositivi di visualizzazione ed utilizzate dagli operatori incaricati per le finalità previste;
- l) I filmati e i fotogrammi potranno essere visionati anche attraverso dispositivi mobile (tablet o smartphone o altro) in dotazione al personale della Polizia Locale o altro personale appositamente individuato con atto di nomina scritto, con modalità tali da consentire il rispetto della normativa vigente nel rispetto e dei principi in materia di trattamento dei dati;
- m) La conservazione dei filmati, dei fotogrammi o dei metadati è limitata ai 7 (sette) giorni successivi alla registrazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione, come previsto dalla normativa vigente.

Con deliberazione delle Giunte competenti degli Enti che appartengono al Corpo Intercomunale potranno essere integrate le modalità di trattamento dati cui al presente articolo alla luce di esigenze sopravvenute o di nuove disposizioni normative, regolamentari o indicazioni del Garante.

Il sistema potrà essere inoltre collegato alle sedi della ditta eventualmente incaricata di cui all'art 7. Potrà inoltre essere collegato al Commissariato di Polizia di Stato, alla Compagnia Carabinieri, alla Compagnia Guardia di Finanza e ad eventuali ulteriori centrali operative di Forze dell'Ordine secondo quanto verrà eventualmente previsto e disciplinato dai patti/accordi di cui agli articoli 2 e 15, in ragione delle sedi e dei territori di competenza. Le connessioni sono configurate con rigorosi criteri e procedure di sicurezza e gestione degli accessi.

Presso ogni sede del Corpo Intercomunale, in base alle politiche di limitazione degli accessi alle immagini di competenza è possibile:

- visualizzare le immagini in streaming in tempo reale;
- effettuare, nel caso di telecamere che lo consentono operazioni di brandeggio e di zoom;
- visualizzare ed estrarre i flussi video/immagini archiviati.

La centrale operativa del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese può accedere ai filmati, ai fotogrammi o ai metadati relativi a tutti gli impianti di videosorveglianza del territorio di competenza.

I dati non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli anche indiretti sull'attività lavorativa dei dipendenti.

Il trattamento dei dati viene effettuato con le seguenti modalità:

registrazione su supporto analogico o digitale (nastri magnetici, dischi locali al server, DAS, NAS, SAN o altro dispositivo idoneo);

Le registrazioni vengono conservate per un massimo di 7 (sette) giorni successivi alla registrazione sui sistemi VMS (Video Management System) o altro posizionati presso il singolo Ente e/o presso la centrale operativa del Corpo Intercomunale, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nel caso in cui si debba procedere ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria da parte degli organi di Polizia Giudiziaria oppure ad un'attività di accertamento in corso.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di estrarre e conservare una copia dei filmati, dei fotogrammi o dei metadati su specifica e formale richiesta;

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti in materia di privacy, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, i dispositivi di videosorveglianza vengono installati in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo punto, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo con processi di ingrandimento nel caso di necessità investigative o di accertamento.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti/dispositivi.

Ove dovessero essere rilevati filmati o fotogrammi di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della sicurezza urbana, della tutela igienico-ambientale, del patrimonio o di altri interessi pubblici rilevanti, il responsabile o l'incaricato del trattamento provvederanno a darne immediata comunicazione agli Organi-Autorità competenti.

In tali fasi e nelle restanti attività investigative o di accertamento, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'operatore, se possibile, procederà agli ingrandimenti dei dettagli delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla memorizzazione delle stesse su supporti ottici. L'eventuale attività di duplicazione dei dati memorizzati su supporti ottici, dovrà essere annotata su apposito registro.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Forze di Polizia dello Stato, di Polizia Locale o di altra Autorità/Ente competente.

Nel caso in cui le Forze di Polizia, nello svolgimento di indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, devono farne formale richiesta scritta.

Art. 9

Informativa

Ciascun Ente appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle indicazioni del Garante, provvede ad affiggere per le parti di competenza l'informativa minima attraverso segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, fatti salvi i casi di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 10

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente ed in particolare, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- di ottenere, a cura del titolare o del responsabile (o loro delegato) entro i termini normativamente previsti:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della categoria, dei destinatari di comunicazioni dei dati medesimi, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui sopra l'interessato è tenuto, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, a pagare un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata allegando copia di un documento di identità.

Nell'esercizio dei diritti normativamente previsti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

Nel caso di silenzio da parte del ricevente della richiesta, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente e nei termini previsti.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un Ente o un'Associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Con deliberazioni di Giunta degli Enti che compongono il Corpo Intercomunale, possono essere integrate le finalità del presente articolo alla luce di esigenze sopravvenute oppure di nuove disposizioni normative, regolamentari o indicazioni del Garante.

Art. 11

Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi in appositi server di registrazione ubicati nei luoghi previsti dagli articoli precedenti oppure in idonei supporti "cloud". I dati e le registrazioni sono utilizzabili dai terminali dell'impianto funzionali all'esercizio, che risultano ubicati presso gli Enti titolari del trattamento, presso la Centrale Operativa del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese, presso eventuali sedi distaccate del Corpo Intercomunale, presso le sedi operative dell'eventuale manutentore, e presso le centrali operative di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre Forze dell'Ordine con modalità non accessibili al pubblico, qualora appositi patti-accordi lo prevedano.

Alla centrale operativa o altre sale dove sono presenti strumenti per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza può accedere il Titolare, il Responsabile del trattamento dei dati, i soggetti incaricati del trattamento dei dati, nonché soggetti terzi autorizzati.

Soggetti terzi potranno accedere solo sotto il controllo e la responsabilità degli incaricati o del Responsabile del trattamento.

La piattaforma di registrazione sarà configurata per impedire la rimozione e/o la cancellazione accidentale dei dati acquisiti.

I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria, della Polizia Giudiziaria o di altra Autorità/Soggetto competente in relazione ad un'attività investigativa in corso.

La comunicazione dei dati personali da parte degli Enti appartenenti al Corpo Intercomunale a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è espressamente prevista da una norma di legge, regolamento, disciplinare o indicazione del Garante.

In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Per garantire adeguatamente l'esercizio della libertà di informazione e stampa, potranno essere divulgati filmati o immagini nel rispetto della normativa vigente. La divulgazione dovrà avvenire con modalità tali da non rendere riconducibili a soggetti precisamente identificabili i dati medesimi, fatto salvo il caso di autorizzazione delle Autorità competenti.

Art. 12

Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali e dalle indicazioni del Garante.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 07.08.1990 n. 241 è il Responsabile dei dati personali (o suo delegato).

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi, ai provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra disposizione, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 14

Provvedimenti attuativi

Le Giunte degli Enti che compongono il Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese, per le parti di competenza, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adottano il "Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".

Il Disciplinare - programma individua i dispositivi di videosorveglianza fissi e mobili del singolo Ente o da esso gestiti e/o installati sul suo territorio di competenza, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali. Può individuare inoltre dettagli sulle tecnologie sia hardware che software utilizzate per l'acquisizione, la gestione ed il trattamento dei dati, qualora necessario od opportuno.

Il Disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato quando vengono installati nuovi impianti di videosorveglianza oppure quando vengono apportate modifiche alle caratteristiche o alle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

Sarà allegata al disciplinare l'informativa sul sistema di videosorveglianza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 15

Patti e accordi per l'attuazione della sicurezza urbana - coinvolgimento di privati

Gli Enti appartenenti al Corpo Intercomunale promuovono ed attuano, per quanto possibile e per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con Organi, Soggetti ed Autorità istituzionalmente preposti alla Sicurezza e all'Ordine Pubblico.

Gli Enti promuovono altresì la stipula di patti o accordi per la Sicurezza Urbana, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla Legge n.48 del 18 aprile 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Enti possono attuare, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento e della normativa vigente.

Con disciplinare approvato dalle Giunte competenti degli Enti che appartengono al Corpo Intercomunale, verranno approvati i patti o gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo. Verranno inoltre approvate le convenzioni pubblico-privato volte a regolamentare gli aspetti di dettaglio di cui al comma 3 del presente articolo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche tecniche degli strumenti messi a disposizione dai privati, le modalità di messa a disposizione e comunicazione dei dati/immagini agli Enti, le modalità di trattamento dati e di manutenzione di questi strumenti.

Art. 16

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, dei vigenti Disciplinari previsti all'art.14 e degli altri eventuali allegati previsti dagli articoli precedenti, a norma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia degli stessi sarà altresì pubblicata sui siti Internet degli Enti che hanno adottato il presente Regolamento.

Art. 17

Abrogazione

Il presente Regolamento abroga i precedenti Regolamenti di videosorveglianza degli Enti che appartengono al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.